

SEZIONE I**LEGGI E REGOLAMENTI REGIONALI**

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 4 giugno 2009, n. 27/R

Modifiche al regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 23 aprile 2001, n. 18/R (Regolamento di attuazione del testo unico delle leggi regionali in materia di turismo “L.R. 23 marzo 2000, n. 42”).

La Giunta regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta
emana

il seguente regolamento

PREAMBOLO

Visto l'articolo 117, comma sesto della Costituzione;

Visto l'articolo 42 dello Statuto;

Vista la legge regionale 23 marzo 2000, n. 42 (Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo) e in particolare l'articolo 158;

Visto il regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 23 aprile 2001, n. 18/R (Regolamento di attuazione del testo unico delle leggi regionali in materia di turismo “L.R. 23 marzo 2000, n. 42”);

Visto il parere del comitato tecnico di direzione (CTD), espresso nella seduta del 26 febbraio 2009;

Visti i pareri delle competenti strutture di cui all'articolo 29 della legge regionale 5 agosto 2003, n. 44 (Ordinamento della dirigenza e della struttura operativa della regione. Modifiche alla legge regionale 17 marzo 2000, n. 26 “Riordino della legislazione regionale in materia di organizzazione del personale”);

Vista la preliminare deliberazione della Giunta regionale 6 aprile 2009, n. 246;

Visto il parere della Commissione consiliare competente ai sensi dell'articolo 42, comma 2 dello Statuto, espresso nella seduta del 6 maggio 2009;

Vista la deliberazione della Giunta regionale 3 giugno 2009, n. 463;

Considerato quanto segue:

1. L'articolo 49 bis, comma 2 del d.p.g.r. 18/R/2001 fissava al 30 giugno 2009 il termine di adeguamento per la realizzazione di interventi strutturali da parte dei titolari delle strutture ricettive;

2. Tali interventi strutturali necessitano di adeguati investimenti e la coincidenza del termine originario con l'attuale periodo di crisi economica internazionale li renderebbe particolarmente gravosi per gli interessati. Si prevede pertanto un termine più ampio per la realizzazione degli interventi di adeguamento suddetti;

si approva il presente regolamento

Art. 1

Modifiche all'articolo 49 bis del d.p.g.r. 18/R/2001

1. Al comma 2 dell'articolo 49 bis del regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 23 aprile 2001, n. 18/R (Regolamento di attuazione del testo unico delle leggi regionali in materia di turismo “L.R. 23 marzo 2000, n. 42”) le parole “30 giugno 2009” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2010”.

Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione Toscana.

MARTINI

Firenze, 4 giugno 2009

ESTREMI DEI LAVORI PREPARATORI

Deliberazione della Giunta regionale 6 aprile 2009, n. 246 di approvazione dello schema di regolamento;

Parere favorevole della competente commissione consiliare espresso in data 6 maggio 2009;

Deliberazione della Giunta regionale 3 giugno 2009, n. 463 di approvazione del Regolamento recante “Modifiche al regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 23 aprile 2001, n. 18/R (Regolamento di attuazione del testo unico delle leggi regionali in materia di turismo “L.R. 23 marzo 2000, n. 42”).

AVVERTENZA

Si pubblica di seguito il testo coordinato dell'articolo 49-bis del regolamento emanato con decreto del

Presidente della Giunta regionale 23 aprile 2001, n. 18/R (Regolamento di attuazione del testo unico delle leggi regionali in materia di turismo “l.r. 23 marzo 2000, n. 42”), pubblicato sul B.U. n. 14 del 3 maggio 2001, parte prima, coordinato con:

- decreto del Presidente della Giunta regionale 4 giugno 2009, n. 27/R “Modifiche al regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 23 aprile 2001, n. 18/R (Regolamento di attuazione del testo unico delle leggi regionali in materia di turismo “l.r. 23 marzo 2000, n. 42”)” sopra riportato.

Il testo coordinato qui pubblicato è stato redatto a cura degli uffici della Giunta regionale, ai sensi dell’articolo 10 della legge regionale 23 aprile 2007, n. 23 (Nuovo ordinamento del Bollettino Ufficiale della Regione Toscana e norme per la pubblicazione degli atti. Modifiche alla legge regionale 20 gennaio 1995, n. 9 “Disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di accesso agli atti”), al solo fine di facilitare la lettura. Restano invariati il valore e l’efficacia degli atti normativi qui richiamati. Le modifiche sono stampate con caratteri corsivi.

Testo coordinato dell’articolo 49-bis del regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 23 aprile 2001, n. 18/R (Regolamento di attuazione del testo unico delle leggi regionali in materia di turismo “l.r. 23 marzo 2000, n. 42”).

Art. 49-bis
Disposizioni transitorie

1. Salvo quanto previsto al comma 2, gli esercizi esistenti si adeguano al presente regolamento entro il 30 giugno 2008.

2. Il termine di adeguamento è il *31 dicembre 2010*¹ per le seguenti disposizioni, salvo i casi di comprovata impossibilità tecnica o amministrativa:

- 1) articolo 12, comma 1, lettera b);
- 2) articolo 39, comma 4;
- 3) articolo 41, comma 1, lettera d);
- 4) allegato C: punti 1.14.2, 2.1.1, 2.1.2, 2.9.5, 2.12.2, 3.1;
- 5) allegato D: punti 2.9.5, 3.2.5, 3.4.3, 3.4.4;
- 6) allegato E: punto 2.4.2;
- 7) allegato F: punto 2.4.1;
- 8) allegato H punto 1.10.

¹ Parole così sostituite con d.p.g.r. 4 giugno 2009, n. 27/R, articolo 1.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 5 giugno 2009, n. 28/R

Modifiche al regolamento di esecuzione della

legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale, lavoro) emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 8 agosto 2003 n. 47/R recante norme per il sistema regionale per il riconoscimento e la certificazione delle competenze.

La Giunta regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta
emana

il seguente regolamento

SOMMARIO

Preambolo

Art. 1 - Sostituzione dell’articolo 2 del d.p.g.r. 47/R/2003

Art. 2 - Sostituzione dell’articolo 43 del d.p.g.r. 47/R/2003

Art. 3 - Sostituzione della rubrica del titolo VIII del d.p.g.r. 47/R/2003

Art. 4 - Sostituzione del capo I del titolo VIII del d.p.g.r. 47/R/2003

Art. 5 - Sostituzione della rubrica della sezione I del capo III del titolo VIII del d.p.g.r. 47/R/2003

Art. 6 - Sostituzione dell’articolo 77 del d.p.g.r. 47/R/2003

Art. 7 - Inserimento degli articoli da 77 bis a 77 sexies nel d.p.g.r. 47/R/2003

Art. 8 - Abrogazioni

Art. 9 - Efficacia differita

Art. 10 - Norma transitoria

PREAMBOLO

Visto l’articolo 117, comma sesto, della Costituzione;

Visto l’articolo 42 dello Statuto;

Vista la legge regionale 26 luglio 2002 n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro) ed in particolare l’articolo 32;

Visto il regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 8 agosto 2003 n. 47/R (Regolamento di esecuzione della legge regionale 26 luglio 2002 n. 32);

Visto il parere del Comitato tecnico di direzione espresso nella seduta del 12 marzo 2009;

Visti i pareri delle strutture di cui all’articolo 29